



## **DECISIONE ADOTTATA DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**C.6**

**Riunione dell'Ufficio di presidenza** 713  
**Data** 21/03/2023  
**Oggetto** **Partecipazione del CESE al registro per la trasparenza -  
Implicazioni giuridiche e pratiche**

### **1. Contesto di riferimento**

Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha ripetutamente interpellato il CESE in merito alla sua intenzione di aderire al registro per la trasparenza nel contesto del discharge. Nella relazione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, il Parlamento europeo ha "esorta[to] il Comitato ad aderire al registro per la trasparenza dell'Unione sulla base di un accordo sul livello dei servizi al fine di aumentare la trasparenza delle riunioni con i lobbisti"<sup>1</sup>. Nella relazione relativa al successivo esercizio finanziario 2020: "53. [Il Parlamento europeo...] esorta il Comitato ad aderire al registro per la trasparenza per favorire la trasparenza delle sue interazioni con i rappresentanti di interessi esterni"<sup>2</sup>. Nella sua votazione del 28 febbraio 2023 sul discharge del CESE per il 2021, la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo "esorta vivamente il Comitato a valutare ulteriormente la possibilità di partecipare al registro interistituzionale per la trasparenza attraverso il processo di valutazione lanciato a questo scopo nel 2022".

Il 25 ottobre 2022 l'Ufficio di presidenza del CESE ha deciso che, in linea di principio, il CESE partecipi al registro per la trasparenza dell'UE istituito dall'accordo interistituzionale (AII) del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea<sup>3</sup>, mediante le seguenti misure:

- la pubblicazione online delle riunioni tra i membri titolari di una carica e i rappresentanti di interessi;
- l'introduzione di un'"impronta legislativa" volontaria.

---

<sup>1</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0169\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0169_IT.html).

<sup>2</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0079\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0079_IT.html).

<sup>3</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021O0611\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021O0611(01)).

In tale occasione, l'Ufficio di presidenza ha incaricato il segretariato di effettuare un'analisi delle implicazioni giuridiche e pratiche di tali misure, dopodiché la questione sarebbe stata rinviata all'Ufficio di presidenza per una decisione definitiva.

La presente nota, che tiene conto delle osservazioni del servizio giuridico del CESE, è intesa a fornire ulteriori indicazioni all'Ufficio di presidenza, illustrando le conseguenze concrete dell'adesione del CESE al registro per la trasparenza.

Tali indicazioni sono basate su tre principi generali che appare opportuno sottolineare:

- le misure proposte per il CESE sono in linea, previ i necessari adeguamenti, con quelle già in vigore al Parlamento europeo e alla Commissione europea<sup>4</sup>;
- la partecipazione del CESE al registro per la trasparenza non comporta né richiede l'iscrizione dei membri del CESE in tale registro. Le misure proposte avranno un impatto su un numero limitato di membri (membri titolari di una carica e, solo su base volontaria, relatori, ma in nessun caso tali membri sarebbero soggetti all'iscrizione nel registro);
- le informazioni che si propone di divulgare nel quadro della partecipazione del CESE al registro per la trasparenza sono già disponibili e accessibili. Il reperimento e l'organizzazione di tali informazioni possono essere effettuati mediante sistemi automatizzati di comunicazione.

## 2. Le misure proposte

Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), dell'AII, per "condizionalità" si intende "il principio in base al quale la registrazione rappresenta una condizione preliminare necessaria affinché i rappresentanti di interessi possano svolgere determinate attività contemplate". Ciò sussiste, ad esempio, quando l'iscrizione dei rappresentanti di interessi nel registro costituisce una condizione necessaria affinché i membri del CESE titolari di una carica possano incontrare rappresentanti di interessi. In assenza di tale obbligo, la misura deve essere considerata una "misura di trasparenza". Infatti, l'articolo 5, paragrafo 2, dell'AII definisce "condizionalità e misure complementari di trasparenza" le misure volte a "incoraggiare la registrazione e rafforzare il quadro comune istituito" dall'accordo stesso. In altre parole, anche le misure di trasparenza devono essere collegate al registro per la trasparenza dell'UE. Tenendo conto della distinzione di cui sopra, tutte le misure proposte nella presente nota e nel progetto di decisione devono essere considerate misure di trasparenza e saranno pubblicate come tali sul sito web del registro per la trasparenza dell'UE.

La presente nota verte unicamente sulle misure cui fa riferimento la decisione dell'Ufficio di presidenza del 25 ottobre. Naturalmente, questo non impedirebbe al Comitato di adottare altre misure condizionali e di trasparenza, se e nella misura in cui ciò sia ritenuto opportuno: ad esempio, a seguito della riflessione attualmente in corso al Parlamento europeo nella prospettiva di rendere più rigorosi gli obblighi di trasparenza a livello interistituzionale.

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda il Comitato delle regioni (CdR), nel 2022 i suoi organi politici hanno esaminato la possibilità che il CdR partecipi al registro per la trasparenza, ma finora non hanno preso alcuna decisione ufficiale di aderire, in tutto o in parte, al registro. La guida pratica del CdR sull'interazione del personale con soggetti esterni non fa riferimento al registro per la trasparenza.

Nella presente nota si propone che tutte le misure siano disciplinate dalla stessa decisione del CESE. All'allegato 1 della presente nota figura un progetto di decisione, mentre l'allegato 2 presenta un possibile modello di "impronta legislativa" volontaria.

## **2.1 Pubblicazione online delle riunioni tra i membri titolari di una carica e i rappresentanti di interessi**

### *2.1.1 Osservazioni generali*

La prima misura che si intende adottare è quella di invitare i membri del Comitato titolari di una carica (ossia il Presidente e i vicepresidenti del CESE, i presidenti dei gruppi, i presidenti delle sezioni e il presidente della CCMI) a incontrare, nell'esercizio delle rispettive funzioni, soltanto rappresentanti di interessi che si siano iscritti nel registro per la trasparenza; e, dall'altro, a introdurre l'obbligo per il CESE di pubblicare online l'elenco delle riunioni tra i membri titolari di una carica e i rappresentanti di interessi.

La proposta di decisione non obbligherebbe i membri del Comitato titolari di una carica a incontrare soltanto i rappresentanti di interessi iscritti nel registro. Tale disposizione sarebbe analoga a quella in vigore al Parlamento europeo. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, "[i] deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea". Questo significa, come confermato da contatti informali con il segretariato del Parlamento europeo, che, per i deputati, incontrare soltanto rappresentanti di interessi iscritti nel registro non è un obbligo giuridico.

Per contro, la pubblicazione online degli elenchi delle riunioni dei membri titolari di una carica costituirebbe un obbligo per i membri del Comitato titolari di una carica, come deciso dall'Ufficio di presidenza del CESE di ottobre.

### *2.1.2 Metodologia proposta*

Sulla base della misura equivalente in vigore per i deputati al Parlamento europeo e per i commissari europei, si propone di divulgare le seguenti informazioni:

- (a) la data della riunione,
- (b) il nominativo dell'organizzazione o del libero professionista incontrati,
- (c) l'oggetto della riunione,
- (d) il luogo della riunione.

Si propone che, come nel caso dei deputati al Parlamento europeo o dei commissari europei, l'elenco delle riunioni sia reso disponibile entro un mese dalla data della riunione sulla pagina web del membro del CESE titolare di una carica.

### 2.1.3 *Quadro giuridico e di protezione dei dati*

Per attuare questa opzione, il CESE dovrebbe adottare una decisione specifica che preveda una misura di "effetto equivalente" a quella adottata in ciascuna delle altre organizzazioni firmatarie, vale a dire il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea.

Qualora il CESE decida che le informazioni sulle riunioni tra membri del CESE titolari di una carica e rappresentanti di interessi siano obbligatoriamente divulgate mediante pubblicazione su Internet, la base giuridica per il trattamento dei dati personali sarebbe costituita dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento \(UE\) 2018/1725](#), di seguito "EUDPR": "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organo dell'Unione".

In tal caso, le persone interessate dalla pubblicazione, vale a dire i membri del CESE titolari di una carica e i liberi professionisti rappresentanti di interessi, dovrebbero essere informate preventivamente (ad esempio mediante un'informativa sul trattamento dei dati personali) e hanno il diritto di opporsi, per motivi connessi alla loro situazione particolare, ai sensi dell'articolo 23 dell'EUDPR. In caso di esercizio del diritto di opposizione, il CESE deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali (ossia deve astenersi dalla pubblicazione delle informazioni), salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Si propone di elaborare la decisione del CESE sulla falsariga dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Parlamento europeo, nonché della decisione della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti.

## 2.2 **Introduzione di un'"impronta legislativa" volontaria**

### 2.2.1 *Osservazioni generali e metodologia proposta*

La seconda misura approvata in linea di principio dall'Ufficio di presidenza del CESE nella riunione di ottobre riguarda l'obbligo per i relatori di allegare ai loro pareri un'"impronta legislativa" volontaria che elenchi i rappresentanti di interessi (organizzazioni o liberi professionisti) da cui hanno ricevuto contributi. Tale misura potrebbe essere simile a quella applicata al Parlamento europeo<sup>5</sup>, secondo la quale i deputati che elaborano relazioni o pareri possono scegliere di allegare un'"impronta legislativa" alle loro relazioni legislative e non legislative, indicante la gamma di competenze e pareri esterni di cui il relatore si è avvalso. Per quanto riguarda la nozione di "rappresentanti di interessi", le osservazioni formulate al punto 2.1.1 si applicano anche in questo caso.

Per analogia con la prassi seguita al Parlamento europeo, l'"impronta legislativa" potrebbe essere allegata al parere dopo la sua adozione a livello di sezione, in modo che, al momento della presentazione del documento alla sessione plenaria del CESE per l'adozione definitiva, si possa vedere chi è stato sentito dal relatore.

---

<sup>5</sup> [Decisione dell'Ufficio di presidenza](#) del Parlamento europeo del 4 luglio 2016.

### 2.2.2 Quadro giuridico e di protezione dei dati

Analogamente alla misura precedente, anche in questo caso il CESE dovrà adottare una decisione specifica che funga da base giuridica e delinea la misura richiesta (cfr. l'allegato 1, articolo 3, della proposta di decisione).

Qualora la decisione del CESE preveda che un elenco facoltativo e non esaustivo delle organizzazioni e delle persone fisiche dalle quali i relatori hanno ricevuto contributi ai fini dell'elaborazione di un parere possa essere allegato al parere su base volontaria, come avviene attualmente al Parlamento europeo, la base giuridica dell'EUDPR per il trattamento dei dati personali sarebbe costituita dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d): "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità".

Va osservato che l'EUDPR si applica alla pubblicazione dei nomi delle persone fisiche, mentre la semplice pubblicazione del nominativo di un'organizzazione non è soggetta alle disposizioni dell'EUDPR. Ciò detto, le persone che hanno fornito contributi al relatore dovrebbero essere informate preventivamente (ad esempio mediante un'informativa sul trattamento dei dati personali) e possono acconsentire<sup>6</sup> alla pubblicazione dei loro nomi. Tale consenso può essere manifestato, ad esempio, compilando un modulo online o firmando un modulo cartaceo. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUDPR, il CESE dovrebbe conservare i file o i fascicoli comprovanti il consenso espresso dagli interessati. Se la persona non acconsente alla pubblicazione del suo nominativo, tale nominativo non deve essere pubblicato, mentre può essere pubblicato il nominativo dell'organizzazione.

A questo riguardo, si propone di procedere sulla stessa linea della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 4 luglio 2016. Di conseguenza, l'elenco sarebbe redatto su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. L'elenco presentato dal relatore non deve essere esaustivo e le voci che vi figurano non saranno verificate dalla segreteria della sezione.

### 3. Conclusioni e prossime tappe

Come sottolineato dalla Mediatrice europea, "[l]'influenza normativa globale dell'UE è ormai ampiamente riconosciuta, pertanto ciò rende ancora più importante la questione della trasparenza e dell'etica dell'attività dei gruppi di pressione in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. Fissando standard elevati in questo ambito, l'UE può stabilire lo standard globale per la trasparenza e l'etica dell'attività dei gruppi di pressione (...)"<sup>7</sup>.

La consultazione del CESE, che costituisce parte integrante della procedura legislativa ordinaria dell'UE, giustifica il coinvolgimento del Comitato negli sforzi già compiuti a livello di Parlamento

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, dell'EUDPR, per "consenso dell'interessato" si intende "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento".

<sup>7</sup> Strategia della Mediatrice europea: "Verso il 2024" - Generare un impatto sostenibile (<https://www.ombudsman.europa.eu/en/strategy/our-strategy/it>).

europeo, Commissione e Consiglio per garantire la massima trasparenza del processo decisionale dell'UE.

Le misure di trasparenza sopra descritte possono essere considerate in linea con lo spirito dell'AII e possono pertanto rafforzare l'immagine del CESE quale organismo impegnato a rispettare i principi etici di integrità, trasparenza, diligenza, onestà e responsabilità, come indicato all'articolo 1 del suo Codice di condotta.

Il CESE dovrà quindi notificare le misure adottate in materia al consiglio di amministrazione del registro per la trasparenza. Se il consiglio di amministrazione ritiene che le misure adottate dal Comitato siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'AII, può decidere, conformemente all'articolo 11 di tale accordo, di pubblicarle sul sito web del registro.

\*

\*      \*

## **ALLEGATO 1 – Decisione del CESE**

### DECISIONE

del 21 marzo 2023

sulle misure di trasparenza, conformemente all'Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

visto il Trattato sull'Unione europea (in prosieguo "TUE"),

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo "TFUE"), e in particolare l'articolo 300, paragrafi 1 e 4,

visto il Regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo, e in particolare l'articolo 98,

visto il Codice di condotta per i membri del Comitato economico e sociale europeo, e in particolare l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4,

visto l'Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio, e in particolare il considerando n. 9,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, TUE stabilisce che le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a dare "ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione", come pure a mantenere "un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile".
- (2) I cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni dell'Unione, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>. La presente decisione non riguarda l'accesso ai documenti né l'applicazione del suddetto regolamento (CE) n. 1049/2001.
- (3) Il Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo "Comitato") è impegnato a garantire la trasparenza delle sue decisioni rispettando quanto più possibile il principio di apertura.
- (4) All'interno dell'assetto istituzionale dell'Unione europea, la funzione consultiva del Comitato permette alla società civile europea di partecipare al processo decisionale dell'Unione. Le competenze specifiche e la ricerca di convergenze che derivano dal dialogo consentono di

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

accrescere la qualità e la credibilità del processo decisionale dell'Unione europea nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e la trasparenza indispensabile alla democrazia.

- (5) In quanto sede di dibattito e, al tempo stesso, di elaborazione di pareri, il Comitato contribuisce a rispondere all'esigenza di una migliore espressione democratica nel quadro della costruzione dell'Unione europea.
- (6) Il 25 ottobre 2022, l'Ufficio di presidenza del Comitato (in prosieguo "Ufficio di presidenza") ha deciso che, in linea di principio, il Comitato partecipi al registro per la trasparenza dell'Unione europea
- (7) L'Ufficio di presidenza ha deciso di adottare un approccio che tiene conto del fatto che la partecipazione del CESE a tale registro non è obbligatoria per gli organi consultivi dell'UE.
- (8) L'Ufficio di presidenza ha in particolare deciso di stabilire le seguenti misure: invitare i membri del Comitato titolari di una carica (ossia il Presidente e i vicepresidenti del Comitato, i presidenti dei gruppi, i presidenti delle sezioni e il presidente della CCMI) a incontrare, nell'esercizio delle rispettive funzioni, soltanto rappresentanti di interessi che si siano iscritti nel registro per la trasparenza; l'obbligo di pubblicare online l'elenco delle riunioni tra i membri titolari di una carica e i rappresentanti di interessi; e l'inclusione, su base volontaria, di un'"impronta legislativa" nei pareri e nelle relazioni del CESE.
- (9) Con l'adozione delle suddette misure, l'Ufficio di presidenza mira a gettare le basi per una migliore politica di trasparenza per il Comitato.
- (10) Inoltre, quando i membri del Comitato titolari di una carica incontrano rappresentanti di interessi che non sono iscritti nel registro per la trasparenza, essi promuovono tale registro e spiegano i vantaggi di esservi iscritti al fine di migliorare la trasparenza a livello dell'UE e offrire loro ulteriori opportunità di presentare le loro posizioni alle istituzioni dell'UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Il Comitato partecipa su base volontaria al registro per la trasparenza istituito dall'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (in prosieguo "registro").
2. La partecipazione del Comitato al registro ha luogo attraverso le misure di cui agli articoli 3 e 4 della presente decisione.



## *Articolo 2*

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (a) "membri del Comitato titolari di una carica" il Presidente del Comitato, i vicepresidenti del Comitato, i presidenti dei gruppi, i presidenti delle sezioni e il presidente della CCMI;
- (b) "riunione" un incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un rappresentante di interessi o di un membro del Comitato titolare di una carica per discutere questioni relative alla definizione e all'attuazione di politiche nell'Unione;
- (c) "rappresentante di interessi" qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolga attività contemplate.

## *Articolo 3*

1. I membri del Comitato titolari di una carica ai sensi dell'articolo 2, lettera a), sono invitati a incontrare soltanto rappresentanti di interessi che si siano iscritti nel registro per la trasparenza.
2. I membri del Comitato titolari di una carica rendono pubbliche le informazioni su tutte le riunioni da loro tenute con rappresentanti di interessi su questioni relative alla definizione e all'attuazione di politiche nell'Unione. Il segretariato mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Comitato.
3. Le informazioni da rendere pubbliche sono la data e il luogo della riunione, il nome e il cognome del membro del Comitato titolare di una carica, il nome e il cognome del rappresentante di interessi e l'oggetto della riunione.

## *Articolo 4*

È stabilito un modello di "impronta legislativa" volontaria contenente un elenco non esaustivo delle organizzazioni e delle persone fisiche dalle quali il relatore ha ricevuto contributi ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione. Tale impronta legislativa è redatta su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore, ed allegata al parere o alla relazione.

## *Articolo 5*

La presente decisione non riguarda le attività svolte dalle parti sociali nell'ambito del dialogo sociale a norma dell'articolo 152 TFUE, né le attività che esulano dall'ambito di applicazione del registro per la trasparenza dell'UE<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio.

### *Articolo 6*

1. Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono pubblicate in un formato standardizzato sulle pagine web dei membri del Comitato entro un mese dalla data della riunione.
2. La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.
3. I rappresentanti di interessi sono informati del fatto che le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, saranno rese pubbliche.
4. I nominativi delle persone fisiche (che agiscono a nome di rappresentanti di interessi) o dei funzionari del Comitato che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici qualora gli interessati non abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

### *Articolo 7*

1. La presente decisione entra in vigore il 1° giugno.
2. Il segretariato generale è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

\*

\*       \*

**ALLEGATO 2 - "Impronta legislativa" volontaria (modello)**

**Allegato al parere / alla relazione**  
**ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI**  
**DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

*Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nell'elaborazione [del parere / della relazione] il relatore ha ricevuto contributi dai seguenti rappresentanti di interessi (organizzazioni e/o liberi professionisti):*

<i>Organizzazioni e/o liberi professionisti</i>

**Nota esplicativa sull'uso del presente allegato**

- 1. La compilazione del presente allegato è puramente volontaria.*
- 2. L'allegato è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore e l'elenco che esso contiene non deve necessariamente essere esaustivo. Le voci dell'elenco presentato dal relatore non sono sottoposte a verifica dal segretariato.*
- 3. I nominativi delle persone fisiche che agiscono per conto di organizzazioni o dei liberi professionisti figurano nell'allegato soltanto se le persone in questione hanno manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile. Inserendo nell'allegato nominativi di persone fisiche, il relatore attesta che esse sono state debitamente informate in merito alla divulgazione pubblica dei propri nominativi e vi hanno acconsentito.*
- 4. L'allegato figura nel documento pubblicato soltanto se è stato compilato e presentato dal relatore entro la scadenza stabilita.*
- 5. Il segretariato informa il relatore circa la scadenza stabilita per la presentazione dell'allegato, che è il momento in cui il progetto di relazione o il parere della sezione viene inviato in traduzione.*
- 6. È opportuno che il segretariato informi il relatore del carattere volontario del presente allegato e dell'uso cui questo è destinato e fornisca al relatore il modello appropriato.*
- 7. Il contenuto dell'elenco non è oggetto di traduzione.*